

TITOLO I. NORME GENERALI

Art. 1 - Polizia Mortuaria nel Comune

1. La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.

2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio Igiene Pubblica o del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, per quanto di competenza.

3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il regolamento di cui all'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite al regolamento suddetto, tali funzioni possono essere così ripartite:

- a) L'Ufficio di Segreteria provvede agli atti contrattuali.
- b) L'Ufficio di Ragioneria provvede agli atti contabili.
- c) L'Ufficio Tecnico Comunale provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione dei Cimiteri, al personale addetto ai Cimiteri e alla loro custodia, e ad ogni altro adempimento di natura tecnica.

Art. 2 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.

2. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, oppure obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi, indicativamente:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero delle salme accidentate;
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;

e) l'inumazione;

f) la cremazione;

g) l'ossario comune;

h) il cinerario comune;

i) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico.

3. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32, 2° comma, lettera g) della Legge 8 giugno 1990, n. 142, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita.

4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle delle tariffe allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.

T. 4 - Atti a disposizione del pubblico.

Presso i Cimiteri sono conservati a disposizione del pubblico;
il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
copia del presente Regolamento Comunale;
l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni
e le estumulazioni ordinarie;

TITOLO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 5 - Depositi di osservazione ed obitori.

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

2. Nel caso che il deposito di osservazione e l'obitorio siano istituiti al di fuori dell'ambito del Cimitero, il Comune stipulerà apposita convenzione con l'Ente o Istituto gestore.

3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'Autorità Giudiziarica, anche a mezzo della polizia Giudiziarica.

TITOLO III TRASPORTI FUNEBRI

@@

Art. 6 - Trasporti funebri

1. Per trasporti funebri si intendono;

- a) il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovvero avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio o ai locali dove si trovano le celle frigorifere, qualora il Comune sia tenuto a disporre;
- b) il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso od ove comunque si trovino al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura;
- c) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie da un altro nello stesso Comune;
- d) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro Comune o per l'estero e da altro Comune o dall'estero.

2. I trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale:

- a) direttamente in economia, con mezzi e personale proprio, sempre che gli interessati non si rivolgano alle agenzie private su deliberazione del Consiglio Comunale
- b) mediante concessione a terzi (Confraternita Misericordia ecc.)

3. I trasporti funebri eseguiti da terzi nel territorio comunale sono soggetti al pagamento di un diritto fisso

Art. 7 Categorie di trasporti

1. I trasporti funebri sono esercitati con unica categoria.

Art. 8 - Rimesse di carri funebri

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in localita' individuate con provvedimento del Sindaco, che terra' conto delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta;

Art. 9 - Orario dei trasporti funebri

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di effettuazione dei trasporti funebri.
2. La richiesta di effettuazione dei trasporti funebri e' fatta tenuti presenti gli orari determinati ai sensi del primo comma e le richieste pervenute in precedenza.
3. Per tali richieste i familiari e le imprese munite della licenza di cui all'art. 115 T.U.LL.PP.SS. sono in condizione di parita' ed, in caso di pluralita' di richieste per lo stesso servizio, prevale l'ordine della richiesta.
4. Di norma, i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica e negli altri giorni festivi. Il Sindaco potra' consentire deroghe per particolari motivi.

5. Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, il coordinatore sanitario puo' proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.

Art. 10 - Modalita' dei trasporti

1. I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.
2. L'uso del carro funebre non e, obbligatorio per il trasporto di bambini di eta, inferiore ai 10 anni, di nati morti, di feti, di cassette ossario, di ossa o parti di cadavere. In questica si il trasporto va eseguito in vettura chiusa.

3. Il carro funebre dovra' trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per la partenza.

4. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei famigliari, il Sindaco puo' autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle.

5. Nel caso di cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilita' civile e penale conseguentemente al trasporto medesimo.

Art. 11. - Percorsi dei trasporti funebri.

1. Il Sindaco determina i percorsi dei trasporti funebri con propria ordinanza, anche separata, ove necessario, da quella di cui all'art. 9, 1 comma.

2. In casi particolari, a richiesta dei familiari, possono essere autorizzati, caso per caso, percorsi diversi.

Art. 12. - Luogo e modalita' di sosta per i cadaveri in transito.

1. Nel l'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volonta' del defunto o dei familiari.

2. in caso di sosta, il cadavere in transito, il Comune mette a disposizione il proprio personale per le operazioni di carico e scarico dietro pagamento della tariffa stabilita.

3. In via eccezionale, puo' essere consentito con apposito provvedimento del Sindaco, che le operazioni di carico e scarico siano eseguite da personale estraneo al Comune, nel qual caso la tariffa di cui al comma precedente e' ridotta alla meta'.

Art. 13. - Trasporti particolari.

1. Quando la salma non sia nella propria abitazione, il Sindaco a richiesta dei familiari, con proprio provvedimento puo' autorizzare che durante che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove la salma verra' trasferita, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il trasporto funebre.

2. I trasporti in forma privata avranno comunque luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri.

3. Analogamente potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi, diversi dall'abitazione, ove si attribuiscano speciali onoranze.

4. In tali casi, trova applicazione l'art. 12, 4 e 5 comma.

TITOLO IV
CIMITERI - SERVIZI - COSTRUZIONE

Art. 14 - Servizio di custodia

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei Cimiteri.
2. Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurato con personale comunale
3. Il responsabile del servizio di custodia sovrintende all'attività dei custodi e svolge le incombenze attribuitegli dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal presente Regolamento.
4. Il responsabile del servizio di custodia è individuato con il regolamento di cui all'art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 15 - Piano regolatore cimiteriale - Delimitazione dei reparti

1. Nei Cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:
 - a) campi di inumazione
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività
 - d) tumulazioni individuali (loculi)
 - e) tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia)
 - f) cellette ossario
 - g) cellette cinerarie
 - h) ossario comune
 - i) cinerario comune.
2. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:
 - a) superficie dell'area: cm. 100 per cm. 220
 - b) distanza dai viali: cm. 50 su ogni lato
 - c) superficie coperta: cm. 90 per cm. 200
 - d) altezza fuori del piano campagna: cm. 30

Art. 16 - Campi ad inumazione

1. Nei campi ad inumazione, a richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Comune la installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e di altezza non superiore a cm. 20 dal piano di campagna.
2. L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutivi il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 17 - Sepolture private

1. Le sepolture private possono consistere:
 - a) nell'uso temporaneo di sepolture individuali in campi per fosse ad inumazione, della durata di 10 anni dalla data della sepoltura;
 - b) nell'uso temporaneo di sepolture in campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione, della durata di 60 anni dalla data della concessione;
 - c) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di 60 anni dalla data della concessione o, se precedente, dalla data della tumulazione;
 - d) nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia) per la durata di 60 anni dalla data della concessione;

- e) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta, in apposite cassette ossario, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di 60 anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo;
- f) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la conservazione di urne cinerarie per la durata di 60 anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo;
- g) nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione.

2. Le concessioni di cui al precedente comma, escluse quelle di cui alla lettera g), possono essere rinnovate a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, per una durata pari a quella iniziale. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo.

3. In particolare:

- a. le concessioni di cui alle lettere a), e), f) possono essere rinnovate per una sola volta;
- b. le concessioni di cui alla lettera a) non possono essere utilizzate negli ultimi 10 anni della concessione rinnovata;
- c. le concessioni di cui alla lettera a) non possono essere utilizzate negli ultimi 10 anni della prima concessione, se non previo rinnovo, ferma restando la continuità della concessione.

Art. 18 - Tumulazioni provvisorie

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urna cinerarie, in appositi loculi aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nei seguenti casi:

- a) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
- b) si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.

2. Il deposito provvisorio non può superare la durata di 12 mesi, prorogabile una sola volta, salvo il caso di cui alla lettera a).

3. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione della tariffa cauzionale e di canone di utilizzo, nonché di quelle per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva.

4. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.

5. La cauzione viene assunta quale acconto sulla tariffa della concessione definitiva, salvo che il deposito non abbia provocato danni o non sia stato versato il canone di utilizzo, nel qual caso viene incamerata, salvo il recupero delle somme eccedenti.

6. Qualora alla scadenza del periodo di cui al 2° comma, non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Sindaco provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo ad inumazione ordinando altresì di incamerare la cauzione, detratte le spese per l'estumulazione, per gli eventuali canoni non corrisposti e per la messa in pristino della tumulazione utilizzata, salvo il recupero delle somme eccedenti.

Art. 19 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2. Le modalità operative nel caso che la manifestazione di volontà alla cremazione sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi sono determinate dal Capo dell'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

TITOLO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 20 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i 10 anni.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione o, nel caso di concessioni di durata superiore a 30 anni, dopo questo periodo e, comunque, indipendentemente dal periodo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

3. Il Sindaco regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.

4. È ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria e di estumulazione.

Art. 21 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate all'articolo precedente.

2. Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del Sindaco, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, nel caso di cui all'art. 83, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, solo qualora concorrano gravi motivi debitamente comprovati. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale.

3. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta dei familiari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono soggette ad apposita tariffa ogni qual volta siano richieste dai familiari o sia prevista la conservazione dei resti mortali in sepolture private o, comunque, una destinazione diversa dal collocamento in ossario comune.

5. Nel caso di esumazioni straordinarie è vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire.

Art. 22 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 2 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 23 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro 1 mese.

2. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Sindaco provvede a diffidarli, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 15 giorni.

3. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o altrimenti, con piena facoltà di alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

4. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5. Il Sindaco può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 6° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.

TITOLO VI SEPOLTURE PRIVATE

Art. 24 - Sepulture private

1. La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepulture indicate all'art. 15, 1° comma, lettere b), c), d), e), f), g).

2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

3. Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto nella forma dell'atto pubblico, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

4. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione,
- la sua durata,
- la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività, degli organi del concessionario,
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione,
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso,
- la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista,
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

6. È ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.

7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

8. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

Art. 25 - Concessionari

1. Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.

2. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.

3. Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'art. 433 codice civile, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.

4. Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.

5. Nelle sepolture private a tumulazione, a richiesta dei concessionari e dietro versamento dell'apposita tariffa da parte degli stessi, oltre alle persone del concessionario e della sua famiglia, può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia;

al momento del decesso

6. La richiesta del concessionario e ogni altra dichiarazione occorrente per la tumulazione di persone diverse dal concessionario e membri della sua famiglia sono autenticate da uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 26 - Concessioni a collettività, enti od istituzioni

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, enti od istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

Art. 27 - Modalità per ottenere una concessione cimiteriale

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il Cimitero, il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta, provvisoriamente, viene presentata da terzi, il concessionario.

2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

3. Ad eccezione delle concessioni riguardanti tombe di famiglia, le concessioni di sepolture private hanno luogo solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate e vengono assegnate per ordine progressivo delle sepolture disponibili.

4. In via eccezionale, il Sindaco può autorizzare la concessione di sepolture private, diverse dalle tombe di famiglia, a disposizione di persone viventi nei seguenti casi:

- a) a persone che abbiano compiuto 65 anni di età;
- b) a persone che non abbiano parenti od affini entro il 6° grado;
- c) a chi richieda la concessione in occasione della sepoltura e i posti disponibili siano destinati ad accogliere il coniuge o parente di 1° grado del defunto per cui la concessione è richiesta.

Art. 28 - Vigilanza del Sindaco

1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco, a richiesta dal concessionario.
2. Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

Art. 29 - Sepulture private ad inumazione

1. Le sepolture private ad inumazione vengono concesse, a domanda, esclusivamente al momento della sepoltura della persona cui sono destinate e sono assegnate per ordine progressivo. In nessun caso può essere concessa più di una sepoltura privata ad inumazione al momento della sepoltura di un'unica salma.
2. Le singole aree oggetto di concessione di sepoltura privata ad inumazione hanno le misure di cm. 70 per cm. 200.
3. Sulle aree in concessione può essere autorizzata, a richiesta, l'installazione di un copritomba della misura massima di cm. 46 per cm. 133 e comunque per una superficie coperta non superiore ai due terzi della superficie risultante al 2° comma. L'altezza dei manufatti installati non può superare i cm. 20 dal piano campagna.
4. Per quanto riguarda la conservazione in decoroso stato e la manutenzione delle installazioni effettuate, trova applicazione quanto previsto dall'art. 16, 2° e 3° comma.
5. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune, sempre che il concessionario, o suoi aventi causa, non richieda di rinnovare la concessione, ai sensi dell'art. 17, 2° e 3° comma.

Art. 30 - Diritto di sepoltura nelle sepolture private ad inumazione

1. Hanno diritto di sepoltura nelle sepolture private ad inumazione le persone indicate nell'art. 25, 2°, 3° e 4° comma, fino ad un massimo di 1 feretri e 2 cassette ossario.

Art. 31 - Sepulture private a tumulazione individuale (loculi)

1. Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevate o sotterranee, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.
2. Alla scadenza della concessione, trova applicazione l'art. 29, 5° comma.
3. Nel loculo può essere accolto un solo feretro, nonché eventuali cassette ossario, od esclusivamente cassette ossario ed urne cinerarie fino a capienza fisica del sepolcro.
4. Nella tariffa di concessione è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal Comune.
5. Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi od altri elementi decorativi, su autorizzazione del Comune.
6. È consentita l'installazione di vaschette portafiori di dimensioni massime di cm. 12 per cm. 12 per cm. 30 di altezza, con sporgenza massima di cm. 12, a condizione che nella richiesta di autorizzazione il concessionario dichiari per sé e per i propri aventi causa di sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale in conseguenza dell'installazione e manutenzione delle vaschette portafiori, come nell'apposizione di fiori, lumi votivi o altro.
7. Qualora siano installati gli elementi di cui al precedente comma, è fatto divieto di depositare portafiori o lumi votivi sul pavimento ai piedi delle lapidi. Quando gli stessi non siano installati, è consentita l'apposizione di portafiori sul pavimento ai piedi delle lapidi, di dimensioni massime di cm. 15 per cm. 15 per cm. 30 di altezza e recanti, anche in posizione non direttamente visibile, il nome del concessionario.
8. Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori o per i lumi votivi, come pure la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.
9. Le determinazioni di cui al comma precedente spettano alla Giunta Comunale.
10. Il Sindaco, con propria ordinanza, può inibire che in determinati Cimiteri o per determinate tipologie di tumulazioni vengano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando, per la particolarità delle soluzioni costruttive adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del Cimitero.

Art. 32 - Tombe di famiglia

1. La concessione di tombe di famiglia può avere per oggetto:
 - a) l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale;
 - b) l'assegnazione di tumulazioni costruite dal Comune.
2. Nel primo caso, la concessione è subordinata alla concessione edilizia per il progetto della costruzione che si intende edificare e al deposito infruttifero di una cauzione pari al 5 % del valore della costruzione;
3. I lavori dovranno essere completati entro 3 anni dall'atto di concessione, pena la revoca della concessione senza che il concessionario, o suoi aventi causa, abbiano titolo a ripetere le somme versate per la concessione.
4. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei Lavori.
5. La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'atto di collaudo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, le cui spese gravano sul concessionario; eseguito l'atto di collaudo si procede allo svincolo della cauzione.
6. Nel secondo caso, il Comune non provvede a decorazioni, né alla posa di lapidi, il cui onere spetta ai concessionari, nel rispetto degli spazi loro assegnati sulla base del progetto di costruzione e previa approvazione del progetto.
7. Nel caso più concessionari intendano installare un'unica lapide, per motivi estetici o altro, il progetto di installazione della lapide deve essere sottoscritto da tutti i concessionari interessati.
8. Il collocamento della lapide dovrà avvenire entro un anno dalla concessione, e, comunque, entro 3 mesi dalla sua autorizzazione.

Art. 33 - Cellette ossario

1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie.
2. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

Art. 34 - Cellette cinerarie

1. Le cellette cinerarie sono destinate ad accogliere le urne cinerarie, qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri nel cinerario comune.
2. A questo fine possono essere utilizzate anche cellette ossario, che possono essere utilizzate fino a capienza fisica.

Art. 35 - Sepolture private - Esercizio dei diritti d'uso

1. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del presente Regolamento.
2. In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni ed estumulazioni è permesso ogni qual volta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.
3. Il richiedente deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione.
4. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.
5. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Art. 36 - Divisione e rinuncia

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o personale per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite con provvedimento di presa d'atto del Sindaco.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Art. 37 - Morte del concessionario

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 25, 2°, 3° e 4° comma sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali entro 2 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato, con provvedimento del Sindaco, esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 25, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
3. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto alla richiesta di variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza con le procedure di cui all'art. 41.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 25, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 60 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione con le procedure di cui all'art. 41.
6. La concessione revocata, una volta liberata dalle salme e dai resti mortali ed eseguite le eventuali opere di messa in pristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

Art. 38 - Sepulture private - Scadenza

1. L'Ufficio Servizi Cimiteriali provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che potrà essere rinnovata solo dopo la sua scadenza, con la sola eccezione di cui all'art. 17, 3° comma, lettera c).
2. Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art. 25.
3. Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.
4. Le pubbliche affissioni hanno luogo all'albo pretorio del Comune e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico di cui all'art. 4.
5. I termini eventualmente connessi con le suddette pubbliche affissioni sono calcolati rispetto alle pubblicazioni eseguite all'albo pretorio del Comune.

Art. 39 - Manutenzione delle sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone previsto nella tariffa, in ragione del numero dei posti in concessione.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari,
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari,
- l'ordinaria pulizia,
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

4. Qualora il concessionario non provveda per 2 anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca con le procedure di cui all'art. 41.

Art. 40 - Affrancazione dal canone di manutenzione

1. Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione di cui all'articolo precedente, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione dal canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi col provvedimento medesimo.

Art. 41 - Decadenza e revoca delle sepolture private

1. Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazioni del presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate.

2. La dichiarazione di revoca di cui al precedente comma è deliberata dalla Giunta Comunale ed è pronunciata con atto del Sindaco.

3. Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca nei casi previsti dal presente Regolamento, il Sindaco provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 15 giorni.

4. Copia della diffida è affissa all'albo pretorio del Comune e depositata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero.

5. Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, oppure, in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi 10 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida, la dichiarazione di decadenza o di revoca è pronunciata con atto del Sindaco, salvo il caso di cui al 1° e 2° comma.

6. La copia della dichiarazione di decadenza o di revoca è conservata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero per 3 anni; l'originale di essa, corredato delle ricerche esperite e degli altri atti, è conservato nel fascicolo della sepoltura privata di che trattasi.

7. Trova piena applicazione la Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 42 - Fascicoli per le sepolture private

1. Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono.

2. Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono sinteticamente indicati la natura della concessione, il concessionario, le persone sepolte e gli altri elementi che siano ritenuti utili.

3. Per le sepolture private ad inumazione individuale può essere conservata la sola scheda.

4. Le schede non sono necessarie qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.

5. I registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente. In tal caso, saranno formati annualmente tabulati, in duplice copia, e la vidimazione del Sindaco andrà apposta su di essi.

Art. 43 - Concessioni perpetue

1. Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione.

Art. 44 - Retrocessione di sepoltura privata

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.

2. All'atto della rinuncia è corrisposto al concessionario un corrispettivo così determinato:

$$C = t - (t : d \times r)$$

dove: C = corrispettivo da rimborsare

t = tariffa di concessione corrisposta

d = durata della concessione

r = anni residui della concessione, determinati dalla differenza tra la durata della concessione e gli anni usufruiti, calcolati alla data della domanda di retrocessione.

3. Per le concessioni a tempo indeterminato, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni.

4. Nel caso la retrocessione della sepoltura privata riguardi sepolture a tumulazione costruite con modalità non conformi alla previsione dell'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il corrispettivo è determinato dalla tabella delle tariffe, allegata al presente Regolamento e di cui fa parte integrante e contestuale.

TITOLO VII ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 45 - Divieti

1. Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare, è vietato:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora,
 - b) introdurre oggetti estranei o indecorosi,
 - c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi,
 - d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori,
 - e) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia,
 - f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali,
 - g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti,
 - h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro,
 - i) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati,
 - l) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune,
 - m) chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco,
 - n) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato,
 - o) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi,
 - p) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco,
 - q) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Sindaco, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione,
 - r) entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero e l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi (targa, ecc.) risulti dall'autorizzazione.
- Tale divieto non si applica ai mezzi comunali.

Art. 46 - Ornamenti delle sepolture

1. L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonché l'introduzione nel Cimitero dei relativi materiali è subordinata ad autorizzazione scritta del Sindaco, quando non sia richiesta la concessione edilizia.

2. Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare apposita istanza al Sindaco, corredata dai relativi disegni in scala conveniente e dall'indicazione dei materiali che si intendono impiegare.

3. I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.

4. I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati dal Sindaco, con proprio provvedimento, e a condizione che sia presente personale comunale.

5. Nelle sepolture ad inumazione, la installazione di copritomba non potrà mai eccedere i due terzi della fossa, né alterare le distanze tra una fossa e l'altra.

6. I vasi e le altre installazioni mobili o rimovibili devono recare, anche in posizione non direttamente visibile, il nominativo della persona cui appartengono.

Art. 47 - Imprese esecutrici di lavori all'interno dei cimiteri - Elenco delle ditte autorizzate

1. I privati, persone fisiche o giuridiche, che intendono eseguire lavori di costruzione, manutenzione, installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o qualsiasi altra attività lavorativa dentro o all'interno dei Cimiteri del Comune devono essere iscritti in un apposito elenco delle ditte autorizzate, che è conservato presso l'ufficio tecnico comunale;
2. Per l'iscrizione nell'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri, gli interessati devono presentare domanda al Sindaco corredandola del certificato di iscrizione nel Registro Ditte tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato.
3. Dell'accettazione della domanda è data comunicazione al richiedente e all'Ufficio Tecnico comunale e al responsabile del servizio di custodia per l'aggiornamento dell'elenco, ai sensi del 1° comma.
4. Le ditte autorizzate ad eseguire lavori nei cimiteri sono, in ogni caso, tenute al rispetto del presente Regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro, di volta in volta richieste dagli aventi diritto, le quali vanno esibite al responsabile del servizio di custodia o, in sua assenza, al custode, ad ogni ingresso nel Cimitero.
5. In caso di violazioni del Regolamento o delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni o di comportamenti che, a giudizio dell'Amministrazione, contrastino con il carattere del luogo o con i principi della correttezza o siano di pregiudizio a terzi, si applica quanto previsto dagli articoli 106 a 110 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e il Sindaco pronuncia la sospensione, per un periodo determinato, dall'iscrizione nell'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri.
6. La sospensione comporta l'inibizione ad ogni attività all'interno dei Cimiteri per il periodo della sua durata ed è notificata per mezzo di messo comunale all'interessato, e contemporaneamente comunicata all'Ufficio Tecnico Comunale e al responsabile del servizio di custodia ai fini di cui al 1° comma. Essa ha effetto dal 10° giorno successivo all'avvenuta notifica.
7. Nei casi più gravi o di recidiva, il Sindaco, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, dispone la definitiva radiazione dall'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri, con le modalità di cui al 6° comma.
8. In caso di radiazione, non può essere consentita una nuova iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo se non dopo 3 anni.

Art. 48 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.
2. Inoltre, è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consoni alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei Cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

ISTITUTO LOEVILLON
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 49 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 50 - Decorrenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità stabilite nello Statuto, salvo quanto previsto dall'art. 345 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 51 - Sepolture private a tumulazione pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

(nota: trattandosi di presunzione "juris tantum", essa non è idonea per l'esercizio del diritto di sepoltura, ma è necessaria una sentenza acclarativa dell'Autorità Giudiziaria che tenga luogo dell'atto di concessione mancante e per individuare la famiglia).

2. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato (perpetue), in qualsiasi epoca assegnate, i quali sono tenuti a corrispondere il canone annuo di manutenzione, di cui all'art. 39 del presente Regolamento, possono chiedere la sostituzione della concessione in essere con una nuova concessione della durata di anni 33, in esenzione dal pagamento del canone stesso.

3. La nuova concessione del diritto d'uso sulla stessa sepoltura e per la durata di cui al comma precedente, decorrente dalla stipula del nuovo contratto, potrà riguardare lo stesso concessionario, o suoi aventi causa, salvi gli adempimenti di cui all'art. 37 e sarà effettuata senza oneri per il richiedente, salve le spese contrattuali.

4. Qualora il concessionario sia deceduto, la richiesta dovrà essere fatta da tutti gli aventi causa o da uno solo di essi, in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, con l'esplicita dichiarazione di esonero dell'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità conseguente, tenuto presente l'art. 35, 5° comma.

5. Allo scadere del periodo di durata del diritto d'uso, di cui al 2° comma, la concessione rientra nella disponibilità del Comune, salva la possibilità di rinnovo alle condizioni previste dal Regolamento per le nuove concessioni.

6. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, i titolari di concessioni cimiteriali a tempo indeterminato possono chiedere, con le modalità di cui ai commi precedenti, la sostituzione della concessione in essere con una nuova concessione della durata rispettivamente prevista per ciascun tipo di concessione dall'art. 17.

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. - P.IVA 00124100538

segue pag. 2 Delibera C.C. N. 12 / 2002

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA – DETERMINAZIONE DURATA E PREZZI DI CONCESSIONE AREE E LOCULI CIMITERIALI –

IL PRESIDENTE

sottopone all'approvazione del C.C. la seguente proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la deliberazione di C.C. nr. 3 del 28/02/1994 avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria;
- ATTESA la necessità di apportare modifiche al predetto Regolamento ed in particolare a:
 - modifica della durata delle concessioni previste nell'art. 17;
 - modifica dell'allegato (A) per la determinazione dei nuovi prezzi di concessione delle aree e dei loculi cimiteriali;
- Acquisito il parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

1)- L' Art. 17 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria viene così modificato:

ART. 17 – SEPOLTURE PRIVATE –

1)- Le sepolture private possono consistere:

- a)- nell'uso temporaneo di sepolture individuali in campi per fosse ad inumazione, della durata di anni 10 (dieci) dalla data della sepoltura;
- b)- nell'uso temporaneo di sepolture in campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione, della durata di 45 (Quarantacinque) anni dalla data della concessione;
- c)- nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di anni 45 (Quarantacinque) dalla data della concessione o, se precedente, dalla data della tumulazione;
- d)- nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia) per la durata di anni 45 (Quarantacinque) dalla data della concessione;

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. - P.IVA 00124100538

- e)- nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta, in apposite cassette ossario, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di anni 45 (Quarantacinque) dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo;
 - f)- nell'uso temporaneo di cellette ossario per la conservazione di urne cinerarie per la durata di anni 45 (Quarantacinque) dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo;
 - g)- nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione.
- 2)- Le concessioni di cui al precedente comma, escluse quelle di cui alla lettera g), possono essere rinnovate a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, per una durata pari a quella iniziale. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo.
- 3)- In particolare:
- a)- le concessioni di cui alle lettere a), e), f) possono essere rinnovate per una sola volta;
 - b)- le concessioni di cui alla lettera a) non possono essere utilizzate negli ultimi 10 anni della concessione rinnovata;
 - c)- le concessioni di cui alla lettera a) non possono essere utilizzate negli ultimi 10 anni della prima concessione, se non previo rinnovo, ferma restando la continuità della concessione.
- 2)- DI MODIFICARE il prospetto allegato (A) alla delibera di C.C. nr. 3 del 28/02/94 e di DETERMINARE i nuovi prezzi di Concessione di aree e loculi cimiteriali, come da prospetto sottoriportato:

-A)- CONCESSIONE O RINNOVO DI AREE PER COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE:

Al Metro Quadrato Euro 77, 47 (Settentasette/quarantasette)

-B)- CONCESSIONE O RINNOVO DI AREE PER TUMULAZIONI PER FAMIGLIE O COLLETTIVITA' (TOMBE DI FAMIGLIA - CAPPELLE GENTILIZIE):

Al Metro Quadrato Euro 103,29 (Centotre/ventinove)

-C)- CONCESSIONE O RINNOVO DI CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE INDIVIDUALE (LOCULI):

- **LOCULO IN PRIMA FILA**

cadauno Euro 1.962, 54 (Millenovecentosessantadue/cinquantaquattro)

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

Provincia di Grosseto

Regolamento relativo all'affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

(Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n°14 del 08/08/2006)

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), della Legge Regione Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) nonché del DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria) e del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti;

Il presente Regolamento, per gli aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art. 2 – Autorizzazione alla cremazione

La cremazione del cadavere – dei resti mortali – di ossa, può essere eseguita soltanto in un forno crematorio autorizzato.

a) Cremazione di cadaveri

1. La cremazione di ciascun cadavere (deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile) sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di

proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

4. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

5. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

6. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato necroscopico, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato necroscopico è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

7. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

b) Cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:

b) essere avviati a cremazione.

2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:

b) essere avviati a cremazione;

3. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.

4. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma 9, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

Art. 3 – Affidamento e dispersione delle ceneri

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della legge R.T. 29/04 art. 2 comma 1. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune che ha autorizzato la cremazione, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R.T. 29/2004

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (L.R. 29/04 art. 2, 4.)

In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero

Art. 4 - Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

1. la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro;

3. la tumulazione in sepoltura di famiglia o in loculo è per il periodo concesso o residuo.

b) Inumata in area cimiteriale:

1. l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri,.

2. la durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni;

3. le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m.0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;

4. ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale

lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa;

5. l'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;

6. il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa;

c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990;

d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 2.

Art. 5 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) Nel cinerario comunale di cui all'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990;
- b) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- c) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- e) nei fiumi;
- f) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi
- g) in aree private.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Art. 6— Sanzioni Amministrative

La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 5) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Le violazioni di cui all'art. 2 della Legge 130/01 sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.

Art. 7 – Registri cimiteriali

Deve essere predisposto apposito Registro nel quale deve essere evidenziato:

- a. l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
- b. il luogo di dispersione delle ceneri.

I dati di tale registro dovranno essere comunicati alla Regione Toscana per le competenze ad essa spettanti.

Art. 8 – Procedura

1) procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri:

Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 29/04.

Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.

2) Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 come sotto indicata:

Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 29/04.

Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2 comma 1) della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004;
- b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna

cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;

c) l'Autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;

d) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Art. 9– Deposito provvisorio

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso i Cimiteri Comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comunale.

Art. 10 – Informazione ai cittadini

Il Comune promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.

34, commi 6 e 6 bis, della l.r. 3/1994 precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, ove presentino caratteristiche diverse da quelle previste al comma 6 bis, sono rimossi entro il 28 febbraio 2014.

2. Il regolamento di attuazione della l.r. 3/1994, emanato con d.p.g.r. 33/R/2011, è adeguato alle previsioni della presente legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 12 novembre 2013

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 05.11.2013

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 23 settembre 2013, n. 3

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 25 settembre 2013, n. 279

Proponente:

Assessore Gianni Salvadori

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 31 ottobre 2013

Approvata in data 5 novembre 2013

Divenuta legge regionale 46/2013 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2013, n. 66

Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Modifiche alla l.r. 29/2004.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 29/2004

Art. 2 - Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 29/2004

Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 29/2004

Art. 4 - Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 29/2004

Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 29/2004

Art. 6 - Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 29/2004

SOMMARIO

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria);

Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 5 settembre 2013;

Considerato quanto segue:

1. Alla l. 130/2001, che ha ampliato la facoltà di ricorrere alla cremazione e consentito la dispersione delle ceneri, non ha fatto seguito la modifica del regolamento di polizia mortuaria e ciò ha comportato talune lacune che, in assenza di un intervento statale, devono essere colmate dai legislatori regionali;

2. I maggiori problemi che l'esperienza applicativa della l.r. 29/2004 ha rilevato riguardano l'individuazione

delle competenze dei comuni, l'istituto dell'affidamento delle urne cinerarie e l'assenza di strumenti di programmazione regionale;

3. E' opportuno modificare la legge regionale vigente per dare una risposta agli aspetti problematici sopra richiamati.

Approva la presente legge

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 29/2004

1. L'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti), è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Cremazione e affidamento delle ceneri

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal comune nel quale è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa del defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della l. 130/2001, previa acquisizione del certificato necroscopico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della medesima legge. Il certificato, redatto e sottoscritto dal medico necroscopo, non necessita di alcuna autenticazione.

2. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1, indica gli eventuali affidatari dell'urna cineraria.

3. Soggetto affidatario dell'urna cineraria può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto o dai suoi familiari, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della l. 130/2001.

4. Il soggetto affidatario dell'urna cineraria sottoscrive il documento previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), in cui viene indicato il luogo di destinazione dell'urna cineraria; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

5. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

6. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna cineraria da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile del comune che ha autorizzato la cremazione.

7. In caso di rinuncia all'affidamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 80, commi 3 e 6, del d.p.r. 285/1990."

Art. 2

Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 29/2004

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 29/2004 è inserito il seguente:

"Art. 3 bis

Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), della l. 130/2001, è rilasciata dal comune nel quale è avvenuto il decesso, previo accertamento dell'espressa volontà del defunto da parte dell'ufficiale di stato civile.

2. La dispersione delle ceneri in un comune diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso richiede l'autorizzazione di cui al comma 1, e il nullaosta del comune nel quale è effettuata la dispersione.

3. Nel caso in cui la dispersione delle ceneri avvenga in mare, il nulla osta è rilasciato dal comune dal quale viene imbarcata l'urna contenente le ceneri da disperdere, ove diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso."

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 29/2004

1. L'articolo 4 della l.r. 29/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei luoghi individuati dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della l. 130/2001.

2. I comuni possono prevedere, nel rispetto della volontà del defunto, che la dispersione delle ceneri avvenga in apposite aree naturali dei territori di loro pertinenza."

Art. 4

Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 29/2004

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 29/2004 è inserito il seguente:

"Art. 4 bis

Cremazione e affidamento
di resti mortali già sepolti o tumulati

1. La cremazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), della l. 130/2001 può avvenire senza necessità

di acquisire il certificato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della l. 130/2001.”.

Art. 5

Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 29/2004

1. L'articolo 6 della l.r. 29/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

Piano regionale di coordinamento

1. Il piano regionale di coordinamento definisce, sulla base della popolazione residente, del tasso di mortalità, e dei dati statistici relativi alla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, le linee guida per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in forma associata, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della l. 130/2001.

2. Il piano regionale di coordinamento disciplina anche la creazione di cinerari comuni e strutture del cimitero.

3. I crematori sono realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse e non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.

4. Il piano regionale di coordinamento è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale).”.

Art. 6

Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 29/2004

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 29/2004 è aggiunto il seguente:

“Art. 9 bis

Disposizioni per l'approvazione del primo piano regionale di coordinamento

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale 12 novembre 2013, n. 66 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Modifiche alla l.r. 29/2004), la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale per l'approvazione il primo piano regionale di coordinamento di cui all'articolo 6.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 12 novembre 2013

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 05.11.2013

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 8 luglio 2013, n. 1 divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 10 luglio 2013, n. 267

Proponente:

Assessore Luigi Marroni

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 25 ottobre 2013

Approvata in data 5 novembre 2013

Divenuta legge regionale 47/2013 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 31 maggio 2004, n. 29

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
11 novembre 2013, n. 24

Ristrutturazione porto di Piombino. Individuazione strutture a supporto del Commissario e nomina funzionari delegati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, con-